

STATUTO " ASSOCIAZIONE TEATRO DANTE APS"

Approvato nell'Assemblea Straordinaria del

29.11.2022

ART. 1 **(Denominazione e sede)**

1.1 - E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: " ASSOCIAZIONE TEATRO DANTE APS",

1.2 - L'Associazione ha sede legale in Via Verona 8 - Legnago (VR). E' associazione apartitica.

1.3 - Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 **(Statuto)**

2.1 - L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2.2- L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 **(Efficacia dello statuto)**

3.1 - Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 **(Interpretazione dello statuto)**

4.1 - Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 **(Finalità e Attività)**

5.1 - L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto delle dignità e della libertà degli associati, mediante lo svolgimento in favore degli stessi, dei loro famigliari o di terzi, delle attività di interesse generale previste nel presente Statuto

In particolare per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, lettera i)
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, di cui all'art. 5 D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, lettera k.



A titolo esemplificativo ma non esaustivo l'Associazione:

- organizza e gestisce strutture di vario genere (a mero titolo esemplificativo: servizi culturali, turistico-sociali, teatrali, musicali, mass- mediali);
- favorisce l'educazione al servizio dei tesserati attivando iniziative e strutture di volontariato in risposta ai bisogni dei tesserati stessi e alle istanze del territorio;
- cura la formazione culturale extrascolastica finalizzata alla crescita e alla qualificazione dei propri tesserati;
- opera nel tempo libero con la promozione e la gestione di iniziative e di servizi atti a sviluppare la partecipazione dei propri tesserati per la formazione e la costruzione fisica e spirituale della persona;
- valorizza le forme espressive, artistiche e di comunicazione proprie del teatro, della musica, del ballo, del cinema e dei media attraverso l'attivazione di centri di studio, di ricerca, di produzione; favorisce anche l'incontro tra le varie esperienze mediante l'organizzazione di spettacoli, incontri, rassegne e manifestazioni o mediante l'organizzazione alla partecipazione a spettacoli o rassegne svolte in altri luoghi, in Italia e all'estero.

5.2 - L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

5.3 - L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

5.4 - L'Associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

6.1 - Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

6.2 - Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

6.3 - Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

6.4 - L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori. La domanda di adesione può essere accettata anche da uno solo dei componenti del Direttivo, ferma restando la necessità che il Direttivo convalidi l'accettazione della domanda alla prima riunione utile.

6.5 - La domanda potrà essere respinta dal Consiglio di Amministrazione solo in presenza di comprovato motivo e con provvedimento motivato, che dovrà essere comunicato all'interessato entro 60 giorni dalla deliberazione. In caso di rigetto, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione è ammesso ricorso all'Assemblea, che delibera sulla domanda non accolta, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

6.6 - L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

6.7 - La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.



ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)

7.1 - Gli associati hanno pari diritti e doveri.

7.2 - Hanno il diritto di

- partecipare, se in regola con il versamento della quota associativa, a tutte le attività organizzate dall'Associazione;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

- e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8
(Volontario e attività di volontariato)

8.1 - L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

8.2 - La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

8.3 - L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario, sono consentiti, nei limiti stabiliti dall'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017, i rimborsi sulla base di autocertificazione.

ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)

9.1 - La qualità di associato si perde per mancato versamento della quota associativa, morte, recesso o esclusione.

9.2 - L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

9.3- L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo quando l'associato svolge attività in contrasto con le finalità dell'Associazione, o con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. Contro la revoca dell'adesione è ammesso il ricorso

all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

9.4 - Il mancato versamento della quota sociale viene rilevato annualmente dal Consiglio Direttivo e comporta automaticamente la perdita della qualifica di associato con tutti i diritti conseguenti.

9.5 - La revoca dell'adesione, come anche il mancato versamento della quota annuale di adesione nei termini indicati all'articolo 21 del presente statuto, comporta la perdita del diritto di partecipare alle attività dell'Associazione in ambito locale e a tutti i livelli dell'Associazione nazionale cui è eventualmente affiliata.

ART. 10 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Segretario
- Organo di controllo
- Organo di revisione



ART. 11 **(L'assemblea)**

11.1 - L'assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

11.2 - Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

11.3 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

11.4 - E' convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio nei termini indicati all'art. 23.2, dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

11.5 - Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altro mezzo, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

11.6 - L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

11.7 - I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

11.8 - Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

11.9 - Le riunioni dell'assemblea possono tenersi anche per videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Al verificarsi dei suddetti requisiti, le riunioni per videoconferenza si considerano tenute nel luogo dove si trovano il Presidente e il segretario.

11.10 - L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto dalle disposizioni di legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 **(Assemblea ordinaria)**

13.1 - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

13.2 - L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

13.3 - E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

13.4 - Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 **(Assemblea straordinaria)**

14.1 - Spetta all'Assemblea in sede straordinaria:

- a) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- b) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- c) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'ente.



14.2 - In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

14.3 - Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

14.4- Per le deliberazioni di modifica dello Statuto, occorrerà in prima convocazione la presenza di tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di ventiquattro ore dalla prima, occorrerà la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.5 - Per le deliberazioni di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di tre quarti degli associati.

14.6 - Per le altre deliberazioni di carattere straordinario, occorrerà la presenza di tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 15 **(Organo di amministrazione)**

15.1- L'organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

15.2 - L'organo di amministrazione è composto da numero minimo di 5 ad un massimo di 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

15.3 - I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per n. 4 anni e possono essere rieletti. Scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della loro carica.

15.4 - Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un componente, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

15.5- Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di amministrazione si intenderà decaduto, e si procederà a nuove elezioni.

15.6 - La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di membro dell'Organo di Controllo.

15.7 - Non può essere nominato membro del Consiglio di amministrazione, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

15.8 - Decade dalla carica di amministratore chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio di amministrazione. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione, previa contestazione scritta dei motivi all'interessato, dopo aver preso atto della terza assenza ingiustificata. Contro la pronuncia di decadenza, da comunicare all'interessato entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento, l'amministratore può presentare appello allo stesso Consiglio di amministrazione a mezzo di motivata richiesta indirizzata al Presidente che disporrà la convocazione del Consiglio entro i trenta giorni successivi; la nuova pronuncia del Consiglio di amministrazione è definitiva.

15.9 - Nel caso in cui la pronuncia di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti al Presidente.

15.10 - L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è



validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

15.11 - Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

15.12 - L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, s,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,
- determina la quota associativa annuale,
- stabilisce i limiti massimi e le condizioni per il rimborso delle spese sostenute e documentate dai volontari e deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso mediante autocertificazione ai sensi

15.13 - Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

15.14 - Il presidente dell'Associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dal Consiglio Direttivo

ART. 16 (Il Presidente)

16.1 - Il presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione al proprio interno a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

16.2 - Il presidente sorveglia il buon andamento dell'amministrazione dell'Associazione, cura l'osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma quando si dimostri necessaria.

16.3 - Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

16.4 - Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne sottoscrive i verbali e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Può adottare in caso di urgenza ogni provvedimento riterrà opportuno, con obbligo di sottoporlo alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione possibile.

16.5 - Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente

16.6 - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



ART. 17
(Segretario)

17.1 - Compete al Segretario redigere e sottoscrivere i verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione e della Presidenza.

17.2 - Salvo diversa deliberazione del Consiglio di amministrazione, il Segretario tiene i conti di cassa, effettua e sorveglia la riscossione delle entrate ed esegue i pagamenti su mandato del Consiglio di amministrazione ovvero del Presidente

ART. 18
(Organo di controllo)

18.1 - L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, oppure un Organo di controllo monocratico, costituito da un Revisore Legale iscritto nell'apposito Registro.

18.2 - L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

18.3 - L'Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

18.4 - Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

18.5 - Per garantire l'indipendenza e l'impegno professionale dei componenti dell'organo di controllo è stabilito che gli stessi abbiano diritto alla remunerazione dell'attività svolta. Per tale motivo non può essere nominato alla carica il socio volontario. Il compenso annuale viene stabilito dall'Assemblea.

ART. 19
(Organo di Revisione legale dei conti)

19.1 - Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, qualora tutti i componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. In alternativa, l'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato dall'Assemblea ad un soggetto esterno, iscritto nell'apposito registro, o ad una società di revisione legale.

19.2 - Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rimane in carica per tre anni e ha diritto alla remunerazione dell'attività svolta. Per tale motivo non può essere nominato alla carica il socio volontario. Il compenso annuale viene stabilito dall'Assemblea.



Art. 20
(Libri sociali)

20.1 - L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

19.2 - Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, previa richiesta formulata al Consiglio Direttivo. La richiesta va effettuata in forma scritta al Presidente, il quale indicherà agli associati richiedenti, la data e l'ora in cui, alla presenza di almeno un componente del Consiglio Direttivo, gli stessi potranno prendere visione dei libri sociali, previa sottoscrizione di un impegno alla discrezionalità sulle informazioni ottenute.

ART. 21
(Risorse economiche)

21.1 - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati a e terzi e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



ART. 22
(I beni)

22.1 - I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

22.2 - I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

23.1 - il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

23.2 - L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24 (Bilancio)

24.1 - Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno ed è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultino inferiori ai limiti previsti dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, il bilancio d'esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

24.2 - Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25 (Bilancio sociale)

25.1 - E' redatto, nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, secondo Linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne viene data adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 26 (Convenzioni)

26.1 - Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

26.2 - Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 27 (Personale retribuito)

27.1 - L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

27.2 - I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 28 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

28.1 - Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 (Responsabilità dell'associazione)

29.1 - Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.



ART. 30
(Assicurazione dell'associazione)

30.1 - L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 31
(Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio)

31.1- Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, proposto dal Consiglio di amministrazione, sono deliberati dall'Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori.

31.2 - In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore o di altro organo competente ai sensi della legislazione vigente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 32
(Disposizioni finali)

32.1 - Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 33
(Norma transitoria)

33.1 - Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

33.2 - L'acronimo ETS e/o APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.



